



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 128,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 157,10

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott. Alessandro Gioacchino Giudice

dott. Raimondo Nocerino Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 90/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69429** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- Salvatore Antonio Di Martino, nato a Palermo il 2 gennaio 1955 (C.F.

DMRSVT55A02G273T), rapp.to e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente giusta procura speciale in atti, dagli Avv.

Massimiliano Mangano - pec avv.massimilianomangano@pecavvpa.it

- ed Andrea Policarpo - pec andreapolicarpo@pec.it - con i quali

elettivamente domicilia in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del **17 luglio 2024**, il Pubblico

Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale **Dr.ssa**

Romina Alberti e, nell'interesse del convenuto Salvatore Antonio Di

Martino, l'Avv. **Massimiliano Mangano**.

Ritenuto in

FATTO

I. Considerate le deduzioni difensive dell'invitato (depositate il 18.09.2023) incapaci di sollecitare una rimeditazione della contestazione pre-processuale (avviatasi con la notificazione dell'invito a dedurre del 01.06.2023), con atto di citazione depositato il 28.12.2023, ed oggetto di rituale notificazione, l'Ufficio di Procura ha evocato in giudizio il **Dr. Salvatore Antonio Di Martino** per ottenerne l'affermazione di responsabilità amministrativa e, in conseguenza, la condanna al risarcimento del danno erariale da lui asseritamente cagionato all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime, in favore dello Stato.

I.1. Il nocumento erariale, stimato in € **1.678.507,66**, è pari alle somme che il Requirente ritiene illecitamente corrisposte dall'Assessorato danneggiato in connessione ad un rapporto convenzionale da esso intrattenuto con la partecipata regionale Biosphera S.p.A. Tali somme, precisamente, costituiscono:

(a) per la quasi totalità (euro **1.667.504,56**), duplicazione di pregressi pagamenti da ritenersi, in ogni caso, *sine titulo*. Nella qualità di *debitor debitoris*, l'Amministrazione regionale era stata già coinvolta, infatti, nell'espropriazione mobiliare presso terzi, attivata dai creditori di Biosphera S.p.A. innanzi al Tribunale di Palermo (R.G. n. 5718/2013) e culminata nell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione (dell'01.03.2015) dichiarativa del suo obbligo verso il debitore esecutato. Essa è giunta quindi a corrispondere, per effetto della riferita qualità, importi superiori ad euro € 3.332.736,25 fra il 2015 ed il 2019. Sebbene tali

pagamenti avessero estinto ogni ragione di credito della partecipata verso l'Amministrazione regionale, è accaduto tuttavia che Biosphera S.p.A. abbia ottenuto - facendo valere la stessa causa giuridica su cui la procedura esecutiva R.G.E. n. 5718/2013 si era appuntata - un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 4136/2018) e che sulla base di quest'ultimo - una volta confermatane la provvisoria esecutività (giusta ordinanze del 14.01.2019 e del 19.02.2019) in sede di opposizione *medio tempore* interposta dall'ingiunto per il tramite dell'Avvocatura distrettuale di Stato (R.G. 15349/2018) - Biosphera S.p.A. abbia dato corso ad un pignoramento presso terzi (R. G. E. n. 4517/2019). Il procedimento esecutivo in questione - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'amministrazione (ord. del 19.12.2019) - culminava, a sua volta, nell'ordinanza 21.04.2020 del G.E. di assegnazione di somme per euro **1.667.504,56** (di cui euro 1.557.724,06 a vantaggio del creditore procedente Biosphera S.p.A. ed euro 109.780,50 a favore dei n. 18 creditori di Biosphera S.p.A. intervenuti nella procedura esecutiva). Nella prospettiva accusatoria, pertanto, l'esborso di euro 1.667.504,56 va qualificato indebito perché teso a soddisfare ragioni di credito già onorate in precedenza dall'amministrazione danneggiata e tanto, in particolare, attraverso il più comprensivo esborso di oltre 3.332.736,25 euro cui l'Amministrazione regionale, come detto, ha fatto fronte fra il 2015 ed il 2019;

(b) per una residua parte, rideterminata da ultimo in euro **11.003,20** (giusta nota prot. n. 14947 del 10.03.2020 dell'Area 1

Interdipartimentale), pagamenti eccedenti rispetto alla effettiva consistenza della posizione di debito dell'Amministrazione regionale per come riconducibile all'ordinanza 01.03.2015 del Giudice dell'esecuzione. Le somme in argomento sono anch'esse ricomprese nei pagamenti effettuati fra il 2015 ed il 2019.

II. L'atto introduttivo identifica, cumulativamente, i fatti causativi del nocumento erariale descritto:

(a) nel mancato accertamento e nell'omesso monitoraggio contabile dei pagamenti già effettuati dal Dipartimento competente per onorare il debito originario dell'amministrazione regionale nei confronti della società Biosphera S.p.A. Ciò che preclude di rilevare che il debito in argomento era stato in buona parte estinto al momento della notifica del D.I. n. 4136/2018 e totalmente estinto, comunque, al momento dell'attivazione del procedimento di esecuzione;

(b) nell'omessa trasmissione all'Avvocatura dello Stato, sia nel procedimento monitorio del 2018 che nella successiva procedura di esecuzione mobiliare, delle informazioni e dei documenti indispensabili a comprovare i pagamenti già avvenuti, per tale via precludendole la migliore difesa processuale dell'Amministrazione regionale.

II.1. L'articolata istruttoria di responsabilità amministrativa condotta, secondo l'atto introduttivo, ha permesso di acclarare infatti che:

- nel riscontrare la richiesta rivoltale dall'Avvocatura dello Stato (nota prot. n. 69139 del 03.08.2018), onde compiutamente difenderne gli interessi ai fini dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4136/2018,

l'amministrazione regionale trasmetteva, solo il 17.09.2018 (nota prot. n. 56885 del 17 settembre 2018), una relazione accompagnata da documentazione rivelatasi poi incompleta e/o inconferente. Trattavasi, nello specifico, di meri prospetti riepilogativi ovvero di ulteriore ed inutile, oltre che talora duplicato, carteggio (in questo senso, evidenzia il Requirente, è l'elenco degli allegati alla citata nota prot. n. 56885 del 17.09.2018). In effetti, il Giudice dell'opposizione confermerà, con ordinanza del 14.01.2019 (per come corretta dall'errore materiale ivi presente, giusta la successiva ordinanza del 19.02.2019), la provvisoria esecutività concessa dal Giudice del procedimento monitorio, escludendo, in fattispecie, la sussistenza del requisito della idonea prova scritta fornita dall'opponente e denegherà, altresì, che l'opposizione dispiegata fosse di pronta soluzione. La sentenza n. 4143/2020, che definisce l'opposizione, concluderà anch'essa nel senso della inidoneità, agli effetti della dimostrazione dei pagamenti estintivi dedotti, dei prospetti riepilogativi prodotti in atti dall'Amministrazione, per giunta privi di sottoscrizione;

- l'amministrazione regionale non aveva ossequiato il termine del 14.03.2019 indicatole, giusta nota prot. 13013 del 07.02.2019, dall'Avvocatura erariale come scadenza utile agli effetti dell'esercizio delle prerogative difensive autorizzate (ex art. 183 co. 6 c.p.c) dal Giudice dell'opposizione. Con un serie di note prossime alla scadenza rappresentata dall'Avvocatura (prot. n. 9387 del 12.02.2019; n. 16653 del 13.03.2019; n. 1669 del 13.03.2019), non di meno l'Area Affari legali

del Dipartimento interessato aveva rammentato gli incombeni dovuti,

entro il termine segnalato dalla difesa erariale, alla struttura

amministrativa regionale competente;

- l'amministrazione regionale non ha potuto contare su una corretta

gestione documentale e contabile degli archivi afferenti alla contestata

vicenda Biosphera S.p.A., né su un passaggio interno di consegne,

realmente ordinato, allorché nell'ottobre 2019 fu decisa una

ridistribuzione delle competenze sulla materia in seno al

Dipartimento;

- l'amministrazione regionale, ancora, trasmetteva all'Avvocatura

dello Stato (nelle date del 14.11.2019 e del 22.11.2019) documentazione

incapace di comprovare i pagamenti precedentemente effettuati,

nonché a fondare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.

L'ordinanza 19.12.2019, resa sul punto dal Giudice dell'Esecuzione,

evidenziò che il documentale prodotto dall'amministrazione istante

non accreditasse l'effettuazione di pagamenti posteriore al D.I.

esecutivo n. 4136/2018: i soli pagamenti, in effetti, che il Giudice

dell'esecuzione poteva ritualmente conoscere ai fini estintivi della

procedura esecutiva.

III. Le condotte descritte, sostiene l'atto introduttivo, sono ascrivibili

tutte, ed in via esclusiva, al Di Martino, quale responsabile dell'Area 1

Interdipartimentale Affari Generali del Dipartimento Ambiente e

quale Dirigente investito (fra il 12.10.2016 e l'ottobre 2019, in forza di

provvedimento n. 66807/2016 del Dirigente Generale del

Dipartimento dell'Ambiente) - e sul rilievo che *"la problematica in*

passato è stata puntualmente seguita dal dott. DI MARTINO, al fine di evitare ulteriori ripercussioni erariali” - della competenza su tutta la problematica delle procedure esecutive derivanti dal rapporto convenzionale con Biosphera S.p.A. Questi, infatti, esercitò l’incarico con assoluta negligenza ed inescusabile superficialità, tenuto conto peraltro della gravosa esposizione sopportata dall’erario regionale a causa del pregresso decreto ingiuntivo del 2013 e delle susseguenti azioni esecutive subite. Di tanto, d’altronde, le note prott. nn. 79152 del 04.12.2019 dell’Area Affari legali e 8437 del 11.02.2020 dell’Area 1 Interdipartimentale restituiscono ampia e sicura traccia. Il convenuto, dirigente assegnatario della gestione del capitolo di spesa dedicato al rapporto convenzionale (n. 442532) e gravato dal compito di detenere documentazione - specifica ed univoca - riferibile all’adempimento del debito verso la partecipata (si richiama l’art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 e Allegato 4/2, paragrafo 6.3), omise invece di trasmetterla all’avvocatura erariale ai fini dell’opposizione a decreto ingiuntivo (entro il 5 settembre 2018, sì come erroneamente indicato dalla difesa erariale; entro il 17.09.2018, data cui risale la sua nota prot. n. 56885; infine, entro il 10 ottobre 2018, data di effettiva scadenza del termine per proporre rituale opposizione). Analoga condotta omissiva, il convenuto aveva dimostrato in occasione del rispetto del secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. (15.03.2019) e, da ultimo, nell’imminenza ed in funzione (novembre 2019) della richiesta di sospensione rigettata dal Giudice dell’esecuzione.

IV. In data 27 giugno 2024, si è costituito in giudizio il Di Martino, il

quale - svolte preliminari precisazioni sulla natura giuridica di Biosphera S.p.A.; sul contenuto del rapporto convenzionale da quest'ultima intrattenuto con l'amministrazione regionale; sul fondamento giuridico del Decreto Ingiuntivo n. 4168/2018 ottenuto dalla partecipata; sull'apporto difensivo profuso in sede pre-processuale - ha concluso per il suo proscioglimento e, solo in subordine, per l'esercizio del potere riduttivo intestato al Giudice contabile.

IV.1. A suffragio della reiezione della domanda introduttiva, il Di Martino deduce le seguenti argomentazioni difensive.

(a) Sovrastima ed insussistenza del danno contestato in citazione.

(a1) Evidenzia il comparsa che, in data 20 ottobre 2023, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e la società Biosphera S.p.A. in liquidazione hanno stipulato atto transattivo, con il quale l'Amministrazione regionale si è impegnata a liquidare in favore della società l'importo di € 1.400.000,00 al fine della definizione dei contenziosi in atto (si cfr., D.R.A. n. 1334 del 23 ottobre 2023, in allegato). In tale ultima somma, pertanto, il nocumento andrà rideterminato preliminarmente;

(a2) espone poi il Di Martino che la titolarità interamente pubblica del capitale sociale di Biosphera S.p.A. in liquidazione (detenuto da: Regione Siciliana nella misura del 53,12%; Ente Parco dei Nebrodi per il 4,17%; Ente Parco dell'Etna per il 4,17% e ANPAL SERVIZI S.p.A. - oggi soppressa - per il 38,54%) fonda l'insussistenza di un danno erariale in applicazione della nozione, di conio giurisprudenziale, di

finanza pubblica allargata. In fattispecie, il depauperamento patrimoniale dell'amministrazione regionale, contestualmente accompagnandosi all'arricchimento di Biosphera S.p.A., escluderebbe dunque il danno erariale contestato.

b) Insussistenza del nesso causale della propria condotta al prodursi del danno.

(b1) A differenza di quanto ipotizzato in citazione, secondo il convenuto la documentazione da lui trasmessa all'Avvocatura distrettuale di Stato ai fini della difesa giudiziale dell'amministrazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve dirsi tutt'altro che *"inutile"*. Infatti, il rapporto informativo di cui alla propria nota prot. n. 56885 del 17 settembre 2018 risultava senz'altro dettagliato. Inoltre, la documentazione allegata allo stesso - e consistente negli atti meglio enumerati dalle lettere a) ad n) di cui alle pp. da 10 a 12 della memoria di costituzione - si compendia in quella effettivamente *"reperita agli atti"* e *"ritenuta utile per la difesa"*. Su questa premessa, il convenuto esclude allora che il documentale trasmesso all'Avvocatura consistesse di soli prospetti contabili relativi al contenzioso con Biosphera S.p.A., posto che, in essi, risultavano viceversa emarginati, per ogni singolo creditore, gli estremi dei mandati di pagamento. Peraltro, a volersi ritenere che la documentazione così apprestata fosse effettivamente priva di utilità, dovrebbe piuttosto concludersi nel senso che tanto l'Avvocatura dello Stato quanto l'Area 3 - Affari legali del Dipartimento siano venuti meno all'onere di puntualizzare le ragioni per le quali gli allegati dovevano dirsi inconferenti, indicando, nel

dettaglio, quali diversi documenti sarebbero stati utili alle esigenze difensive dell'Amministrazione. Per questa attività correttiva, vi era senz'altro congruo tempo a disposizione. Nega il convenuto, correlativamente, di aver mai appreso dei solleciti asseritamente inoltratigli dall'Avvocatura distrettuale di Stato (nota prot. n. 13013 del 7 febbraio 2019) o dall'Area 3 - Affari legali (note prott. n. 9387 del 12 febbraio 2019, 16653 del 13 marzo 2019 e n. 1669 del 13 marzo 2019). Nella stessa linea argomentativa, illustra ulteriori contenuti della propria nota prot. n. 56885 del 17 settembre 2018 (p. 14 della memoria) onde rimarcare, per un verso, la natura circostanziata del rapporto informativo reso e, perciò, il compiuto adempimento dei propri doveri d'ufficio; nonché, per altro verso, come, a partire dal momento di ricezione del rapporto informativo e fino all'assegnazione di somme, la difesa erariale mai abbia saputo precisare quali fossero i documenti realmente funzionali a provare che i pagamenti effettuati dall'Amministrazione *"a seguito delle procedure esecutive presso terzi promosse dai creditori della società Biosphera siano effettivamente riferibili a tali soggetti"*.

c) Insussistenza dell'elemento soggettivo di responsabilità.

Il Di Martino, sottolineato di essere dottore in biologia e di essere perciò privo di competenze tecnico-legali, esclude la sussistenza, in concreto, della colpa grave contestatagli in base ad un triplice ordine di considerazioni:

c1) in primo luogo, la già citata nota prot. n. 56885 del 17 settembre 2018 fu trasmessa all'Avvocatura di Stato tempestivamente (entro,

cioè, il 10 ottobre 2018) e comprendeva, come detto, tutta "... la documentazione reperita agli atti" e "ritenuta utile" ai fini difensivi (fra cui: quella relativa alla regolarizzazione contabile degli esercizi finanziari 2016 e 2017 con gli estremi dei mandati di pagamento nonché copia dei pagamenti effettuati da Unicredit S.p.A. e da Poste Italiane nell'esercizio finanziario 2018). Che quella inviata fosse l'intera documentazione in suo possesso, è conclusione d'altronde dimostrata dalla successiva nota n. 57417 del 18 settembre 2018, con cui egli aveva trasferito copia della produzione inviata alla difesa erariale anche all'Area 3 - Affari Legali e Contenzioso. Quest'ultimo, con la stessa nota, veniva richiesto di inviare "... un elenco dettagliato dei pagamenti effettuati con mandato in conto sospeso..." ma tale sua istanza, osserva il convenuto, rimarrà senza riscontro;

(c2) in secondo luogo, è arduo solo ipotizzare una sua omissione gravemente colposa. In fattispecie, infatti, l'Avvocatura distrettuale mai ha rappresentato l'inconferenza della documentazione da lui trasmessa né i crismi che essa avrebbe dovuto presentare per essere utile a fini probatori. Il Requirente ha omesso di provare, d'altronde, cosa l'Avvocatura di Stato abbia effettivamente depositato nei contenziosi per cui è causa, di talché non può escludersi che l'inconferenza/incompletezza ritenuta dai Giudicanti non sia piuttosto il frutto di un deposito incompleto della medesima difesa erariale;

(c3) infine, il convenuto invita a considerare il grave disordine organizzativo ed amministrativo - più puntualmente descritto in

memoria – che il provvedimento prot. n. 66807 del 12 ottobre 2016, attraverso la responsabilità attribuitagli, tentò di risolvere anche per evitare ulteriori ripercussioni erariali, evidentemente, verificatesi nel passato. A suffragio del solerte impegno nello svolgimento dell'attribuzione, il Di Martino rammenta che, con propria nota prot. n. 74828 del 15 novembre 2016, aveva richiesto all'Area 3 – Affari Legali “... di fare pervenire ... un elenco dettagliato di tutti i pagamenti effettuati relativi ai contenziosi promossi dall'ex personale della Società Biosphera S.p.A. in liquidazione” in cui “... riportare distintamente le spese per “sorte capitale” ... e le spese “accessorie” ... ascrivibili a capitoli specifici per la società Biosphera S.p.A.”: richiesta, però, rimasta lettera morta. Con ciò, seguita il comparente, è da escludersi il disinteresse impropriamente contestatogli. Allo stesso tempo, sostiene il comparente, emergono inerzie ascrivibili a terzi e, segnatamente, a quei soggetti che avrebbero dovuto riscontrare alle richieste da lui formulate con le note prot. nn. 74828/2016 e 57417/2018.

V. All'odierna udienza, come da verbale, le Parti hanno ampiamente discusso le proprie tesi difensive, replicato a quelle avversarie e concluso conformemente ai propri scritti difensivi.

Considerato in

DIRITTO

1. L'azione recuperatrice è fondata nei termini che seguono.

2. *In limine*, il Collegio osserva che il danno contestato in citazione è certo ed attuale. Risultano in atti (doc. 22, cart. 18, all. 28 del fascicolo

di Procura; cfr. altresì, *ivi*, all. 30) le quietanze del tesoriere Unicredit - terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 4517/2019 attivata da Biosphera sulla base del d.i. 4136/2018 provvisoriamente esecutivo concesso dal locale Tribunale civile - che comprovano l'integrale pagamento, in favore del creditore procedente e dei suoi creditori intervenuti in *executivis*, delle somme assegnate con ordinanza del 21.04.2020 del G.E. Dr.ssa Cultrera. Si constata, peraltro, un maggior importo pagato da Unicredit a Biosphera (pari a 1.663.718,67) rispetto a quello ad esso assegnato (pari ad euro 1.557.724,06 a seguito della decurtazione dal maggior credito, accertato in titolarità della società, delle somme assegnate ai creditori di quest'ultima: p. 11 dell'ordinanza del G.E. del 21.04.2020), verosimilmente imputabile ad (ulteriori) interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002, riconosciuti anch'essi, infatti, dal Giudice dell'esecuzione. Eccettuata tale differenza, che non forma oggetto di contestazione accusatoria e fuoriesce perciò dal *thema decidendum* del giudizio (art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 7 co. 2 c.g.c.), gli esborsi sofferti dall'amministrazione regionale corrispondono, quantitativamente, al danno erariale di cui l'Attore pubblico rivendica il risarcimento.

2.1. Irrilevante per escludere o a decurtare il danno erariale contestato (C. conti, II sez. d'Appello, n. 327/2023), pertanto, è il "prodromo" della vicenda transattiva documentata da parte convenuta attraverso l'allegato D.R.A. n. 1334 del 23 ottobre 2023. La disamina di quest'ultimo, in effetti, non consente di accreditare la tesi difensiva secondo cui fra le controversie transatte - di cui, comunque, non sono

precisati gli estremi - rientrano anche quelle (di cognizione e di esecuzione) prospettate in citazione. Acclarata, come sopra, l'esatta esecuzione prestata dall'amministrazione regionale all'ordinanza del G.E. del 21.04.2020, depone in senso opposto, anzi, il fatto che il citato D.R.A. n. 1334/2023 contempra l'impegno dell'amministrazione regionale a liquidare l'importo di € 1.400.000,00. Ora, se ad essere transatti fossero stati realmente i giudizi che qui occupano, unitamente alle pretese che vi si correlano, il D.R.A. n. 1334 del 23 ottobre 2023 avrebbe piuttosto dovuto prevedere la restituzione, in favore dell'amministrazione regionale, della differenza - senz'altro positiva - fra quanto corrisposto dall'amministrazione regionale in esecuzione dell'ordinanza del G.E. del 21.04.2020 (euro 1.663.718,67) e il già citato importo di euro € 1.400.000,00.

3. Sovrapponendo, poi, i contenuti del provvedimento giudiziale dell'01.03.2015 (doc. 22, all. 5, al fasc. cit.), con cui il G.E. (in espressa applicazione dell'art. 549 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 1, comma 20, num. 4), l. 24 dicembre 2012, n. 228) accerta il debito dell'amministrazione regionale (terzo pignorato) nei confronti di Biosphera (debitore esecutato), ed il D.I. 4136/2018 (da cui scaturiranno la sentenza 4143/2020, che definisce l'opposizione a decreto ingiuntivo interposta dall'amministrazione regionale e la procedura esecutiva n. 4517/2019 attivata da Biosphera), deve pervenirsi alla conclusione della sostanziale identità di titolo delle ragioni di credito della società verso l'amministrazione regionale, accertate, rispettivamente, dal Giudice ordinario dell'esecuzione e dal

Giudice ordinario di cognizione. In effetti:

- secondo l'ordinanza del G.E. dell'01.03.2015 - che prende atto della proroga al 31.12.2020 del contratto di servizio del 10.06.2003 stipulato *inter partes* (doc. 22, all. 2 la fasc. cit.: atto aggiuntivo del 22.05.2006) e con essa del meccanismo revisionale dei prezzi ivi sancito (l'art. 7 contempla, al comma 1, l'adeguamento dei corrispettivi per incremento del costo del lavoro e, in aggiunta, il comma 2 la revisione per adeguamento ISTAT) - l'amministrazione regionale risultava debitrice di Biosphera dell'importo complessivo pari ad euro 2.945.230,11, di cui euro 1.183.838,58 per adeguamento corrispettivi non corrisposti per il periodo 2005-2009 ed euro 1.761.391,53 (oltre Iva) per adeguamento ISTAT;

- nell'accordare il D.I. n. 4136/2018 (*"in forza dei rapporti e delle vicende negoziali di cui al ricorso"*), il Giudice ordinario della cognizione riconosce come meritevole di accoglimento la pretesa monitoria di Biosphera con cui l'istante - dopo aver premesso che l'Assessorato ha versato quanto doveva a titolo di corrispettivo contrattuale da essa fatturato e dopo aver precisato (ma senza perspicue inferenze sull'ammontare del credito esperito in via monitoria: cfr. risolutivamente, doc. 26 al fasc. cit., con cui l'amministrazione regionale conferma la proposizione da parte di Biosphera di nuovo decreto ingiuntivo per revisione prezzi anni 2011 e 2012) che il contratto era stato esteso sin al giugno 2012 - assumeva di essere residua creditrice, per sorte capitale dovuta in base al meccanismo revisionale ex art. 7 del sinallagma, di euro 1.535.014,05 (oltre interessi

moratori dovuti ex d.lgs. 231/2002 fino a data prossima al deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.). Questa somma, segnatamente, costituisce la differenza fra l'importo di euro 2.945.230,11 (che, come rilevato in precedenza, anche il provvedimento del G.E. dell'01.03.2015 accertò costituire il credito vantato dal debitore esecutato verso il *debitor debitoris* per le causali descritte) ed euro 1.410.126,06, integranti, a loro volta, le somme complessivamente assegnate (ma, sia inteso, secondo la prospettazione del ricorrente per decreto ingiuntivo) *medio tempore* ai creditori procedenti di Biosphera.

3.1. Altrettanto provato, inoltre, è che il danno contestato in citazione costituisce la duplicazione di pagamenti, già onorati dall'amministrazione regionale, per il medesimo titolo. Infatti, e senza del resto che ciò formi oggetto di peculiari contestazioni da parte del comparente, la relazione dell'Area 1 Interdipartimentale (doc. n. 22, all. 17, sottocartella 25 al fasc. cit.) – poi precisata, con allegati prospetti analitici e documentazione, dalla successiva relazione prot. 14947 del 10.03.2020 dell'Area 1 Interdipartimentale (doc. n. 22, all. 2, sottocartella 7 al fasc. cit.) – dà conto che, a far data dall'ordinanza del G.E. dell'01.03.2015 a tutto il 31.12.2018, l'amministrazione regionale ha effettuato pagamenti (al lordo di una serie di transazioni per euro 20,00 ciascuna, riconosciute al proprio tesoriere pignorato) per euro 3.098.423,00 (euro 26.729,98 nel 2015; euro 1.632.041,95 per il 2016; euro 520.298,07 per il 2017; euro 919.423,29 per il 2018) in favore dei creditori di Biosphera che avevano variamente attivato in *executivis* le proprie pretese. I pagamenti ammontano ad euro 2.875.521,98 (cfr. p. 28 del

doc. 22, ove per errore di calcolo si legge 2.875.531,98), invece, se il *dies ad quem* viene ricondotto a data prossima (ossia, il 31.08.2018) alla notificazione del D.I. 4136/2018 (31.07.2018). Al 31.12.2018 ovvero al 31.07.2018, in altri termini, i creditori di Biosphera avevano, rispettivamente, totalmente soddisfatto o pressoché totalmente soddisfatto i loro crediti verso questa società escutendo le somme ad essa dovute dall'amministrazione regionale, per come quantitativamente determinate dal provvedimento del G.E. dell'01.03.2015 di accertamento dell'obbligo del terzo. Deve puntualizzarsi per completezza che l'iva riconosciuta dal G.E. sugli importi dovuti alla società in base al meccanismo *contrattuale* della revisione prezzi è assoggettata *ratione temporis* al regime dello *split payment* (art. 17 *ter* DPR 633/1972) e, quindi, non potrebbe annoverarsi fra le somme pignorabili e pignorate; e, ancora, che nulla il G.E. aveva riconosciuto per interessi moratori. Già sola la situazione descritta - precisa il Collegio - si rivelava evidentemente incidente sotto distinti profili: anzitutto, ai fini della decisione da assumersi dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo nella prima udienza tenutasi il 14.01.2019 (art. 648 c.p.c.), sulla revoca/modifica/conferma della provvisoria esecutorietà già concessa al D.I. n. 4136/2018; in secondo luogo, agli effetti della quantificazione degli interessi moratori rivendicati nel ricorso per decreto ingiuntivo (e dell'articolazione di un corrispondente motivo di opposizione ove, ovviamente, suffragato documentalmente), i quali poterono quantificarsi nella considerevole somma di euro 242.910,72 (per il periodo 05.07.2016 al 27.06.2018) solo

assumendo - contrariamente, però, a quanto congruamente provato dal Requirente - che le somme assegnate e, comunque, corrisposte ai creditori Biosphera (al giugno 2018, epoca cui rimonta il deposito del mezzo ex art. 633 c.p.c.) fossero pari alla più ridotta somma di euro 1.410.126,06; da ultimo, e prospetticamente, in funzione della stessa eventuale proponibilità del pignoramento notificato all'amministrazione regionale nel luglio 2019, visto che, con la revoca della provvisoria esecutività concessa al D.I. n. 4136/2018, sarebbe venuto meno il titolo esecutivo da portare in esecuzione. *A fortiori*, considerati i successivi pagamenti effettuati dall'amministrazione regionale fino al luglio 2019, allorquando cioè sarà notificato il pignoramento di Biosphera per la medesima causale, la conclusione esposta ne esce ulteriormente confermata.

4. Nel contesto descritto, si collocano gli addebiti che l'Ufficio di Procura muove al convenuto, valorizzandone, in linea con le risultanze probatorie versate in atti, anche la qualità di agente amministrativo investito dal Dirigente Generale dell'Assessorato dell'incarico *ad hoc* - fra il 12/14 ottobre 2016 e il 19 ottobre 2019 - di seguire dal punto di vista amministrativo e contabile la questione Biosphera (doc. 22, all. 3 e 4, sottocartella 1, al fasc. cit.). Del tenore di quest'investitura, osserva il Collegio, va rimarcato che essa: (i) si colloca storicamente dopo che il G.E. presso il Tribunale di Palermo aveva pronunciato il già citato provvedimento dell'01.03.2015 di accertamento dell'obbligo del terzo verso Biosphera (anche) in ragione della ritenuta natura *elusiva* della dichiarazione di quantità fatta pervenire agli atti del processo di

esecuzione ad opera dell'amministrazione regionale; (ii) muove, oggettivamente, dalla necessità di evitare *ulteriori* ripercussioni erariali e, soggettivamente, individua il convenuto come suo destinatario alla stregua dello specifico *expertise* maturato sul *dossier* Biosphera, avendolo in passato *puntualmente* seguito; (iii) risalendo all'ottobre 2016, precorre ampiamente le vicende connesse all'opposizione a d.i. e, per questa via, quelle giurisdizionali successive che vi si correlano; (iv) segnala l'urgenza di procedere ad una sistematizzazione amministrativo-contabile dell'affare, disponendo l'immediata consegna al Di Martino di tutto il "materiale" già nella disponibilità di diversi funzionari.

4.1. Così delineata l'attenzione e la diligenza attesa dall'amministrazione (di appartenenza e) conferente nell'assolvimento dell'incarico, implicata d'altronde dalla delicatezza delle ripercussioni sull'erario regionale espressamente segnalata dal Dirigente generale dell'Assessorato, l'Ufficio di Procura fondatamente stigmatizza nei confronti del convenuto:

(a) la palese incompletezza/insufficienza della documentata nota prot. n. 56885 del 17 settembre 2018 (doc. n. 22, allegato 4, sottocartella 9, al fasc. cit.), offerta in comunicazione dal Di Martino all'Avvocatura di Stato per predisporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, la quale, a tacer d'altro, non abilitava infatti né la rassicurante ricostruzione documentale dei pagamenti estintivi effettuati dall'amministrazione regionale né, segnatamente, la documentata associabilità, oggettiva e soggettiva, di tali pagamenti con le ragioni dei creditori procedenti di

Biosphera che avevano agito *in executivis*. Con ciò, anzitutto, si pregiudicava irrimediabilmente la sorte “dell’incidente” processuale, celebratosi ex art. 648 c.p.c. all’udienza del 14.01.2019 (art. 648 c.p.c.), concernente la provvisoria esecutività (già accordata dal Giudice del monitorio) del D.I. oggetto di opposizione, la quale, infatti, veniva confermata con ordinanza del 14.01.2019, per come corretta in data 19.02.2019. Ma, in una chiara progressione causale, ciò legittimava altresì la successiva notificazione (del luglio 2019) dell’atto di pignoramento interposto da Biosphera (a contrario, *ex plurimis*, Cass., III, 20925/2008) ed il prodursi dei noti effetti processuali che ad essa si connettono [indisponibilità dei beni assoggettati a vincolo, salvo ipotesi peculiari qui non ricorrenti (Cass., Sez. III, n. 1949/2009); non conoscibilità, da parte del Giudice dell’esecuzione, delle questioni di merito e/o processuali – il cui scrutinio, in fattispecie, è rimesso al Giudice dell’opposizione a D.I. - attinenti alla originaria validità ed efficacia del titolo esecutivo, nonché astratta rilevanza, nella prospettiva del Giudice dell’esecuzione, dei soli fatti (es. pagamenti estintivi) avvenuti successivamente alla formazione del titolo (Cass., lav., n. 3667/2013; Sez. III, n. 12911/2012; Id. n. 24027/2009; Cass., Sez. I, n. 22402/2008)]. Deve peraltro rimarcarsi la centralità causale della condotta antiggiuridica in discussione, visto che (doc. 26, all. 4, al fasc. cit.) il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si chiude – comunque in senso sostanzialmente sfavorevole all’amministrazione regionale – in epoca successiva (15.12.2020) all’esborso sostenuto (nel maggio 2020) in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del G.E.

Dr.ssa Cultrera. Di talché, neppure l'ipotetico esito completamente vittorioso di quel giudizio avrebbe inciso negativamente sulla certezza ed attualità del danno erariale qui contestato, sì come confermato dalle infruttuose iniziative esperite (ancora al dicembre 2022) dall'amministrazione danneggiata per rientrare dei 102.164,55 euro accertati come non dovuti a Biosphera da parte della sentenza 4143/2020;

- per quanto assorbito dalla superiore contestazione, il mancato riscontro alla nota prot. 4910/2018 (doc. 22, all. 4, sottocartella 12, fasc. cit.) dell'Avvocatura distrettuale di Stato. Quest'ultima, per le finalità difensive previste dall'art. 183 co. 6 c.p.c., segnalava, sulla base degli esiti dell'udienza poco tempo prima tenutasi, l'urgenza di integrare la documentazione a sua disposizione producendo in giudizio *"la prova che i pagamenti effettuati da codesta Amministrazione a seguito delle procedure esecutive presso terzi promosse dalla società Biosphera siano effettivamente riferibili a tali soggetti"*. La difesa erariale identificava nel 14.03.2019 il termine per ricevere la documentazione. Alcun riscontro, tuttavia, alla nota *de qua* venne assicurato nonostante i solleciti del Dirigente dell'Area 3 del Dipartimento (doc. n. 22, all. 4, sottocartella 13).

4.2. In adesione alla prospettazione dell'Ufficio di Procura, il Collegio è pertanto dell'avviso che l'amministrazione regionale non abbia potuto contare, nella vicenda che occupa, su una gestione documentale e contabile degli archivi afferenti il *dossier* Biosphera S.p.A. qualificabile come corretta: compito che, in ragione dell'incarico

ricevuto, era il comparente a dover assolvere. Trattasi di evenienza, già conclamata dai fatti accertati in precedenza, che risulta ulteriormente comprovata dalle note dei Dr. Anzà (nota prot. n. 4435 del 24.01.2020) e Del Grosso (nota prot. n. 79152 del 04.12.2019) che intercettarono l'operato del comparente a seguito della sua cessazione dall'incarico. Il Di Martino, ad onta della delicatezza dell'incarico ricevuto e pur vantando uno specifico *expertise*, ha assolto con inescusabile leggerezza e trascuratezza il compito ricevuto: ciò che ne fonda l'affermazione di responsabilità amministrativa per colpa grave.

4.3. Costituisce danno erariale imputabile a titolo di colpa grave al convenuto, perché anch'esso frutto della scorretta gestione documentale e contabile degli archivi a lui ascrivibile in violazione del perimetro funzionale tracciato dall'incarico conferitogli nell'ottobre 2016, la posta pari ad 11.003,20 (cfr. nota prot. n. 14947 del 10.03.2020 dell'Area 1 Interdipartimentale) corrispondente a somme erogate in *surplus* rispetto alla posizione debitoria regionale oggetto di accertamento dal G.E. con l'ordinanza del 01.03.2015: tema rimasto, nel complesso, privo di contestazione ad opera del convenuto.

5. Le difese enucleate dal convenuto non persuadono per addivenire a conclusioni diverse.

(a) Il comparente, facendo appello ai contenuti della documentata nota 56885 del 17 settembre 2018, sostiene, anzitutto, la completezza, l'utilità e la intellegibilità della documentazione messa a disposizione dell'Avvocatura erariale ai fini della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo (e, implicitamente, della trattazione

“dell’incidente” ex art. 648 c.p.c.). Fatto preliminare rinvio, sul punto, a quanto già sopra osservato in esito all’autonoma rivalutazione degli atti, il Collegio concorda con le argomentazioni svolte dalla sentenza n. 4143/2020 del Giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Questi – chiarito, *in limine*, che la documentazione prodotta dall’opponente in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni in tanto è ammissibile in quanto corrisponde, nella sostanza, a quella depositata unitamente all’atto introduttivo, sia pure ora debitamente classificata – ne evidenzia, in termini qui condivisi, l’inattitudine probatoria (cfr. p. 6/9 della sentenza n. 4143/2020, cui si rinvia ex art. 17 dell’allegato 2 al d.lgs. 174/2016). Siffatta conclusione, confermando quella raggiunta dal Tribunale civile di Palermo attraverso l’ordinanza di conferma della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, si estende all’omologa documentazione già predisposta dal comparente ai fini dell’opposizione a decreto ingiuntivo;

(b) il Di Martino - nel replicare alla tesi accusatoria (fondata ma secondaria, come già chiarito) che lo vuole responsabile del mancato riscontro alla nota prot. 4910/2018 dell’Avvocatura distrettuale di Stato e, dunque, di non aver posto in condizione la difesa erariale di produrre gli scritti defensionali ex art. 183 co. 6 c.p.c. - nega di aver ricevuto i solleciti del Dirigente dell’Area 3 del Dipartimento. L’obiezione difensiva è però implausibile, visto che, in sede di deduzioni ex art. 67 c.g.c., egli prende posizione sull’omologo addebito pre-processuale senza contestare la ricezione dei solleciti di che trattasi e dei quali, anzi, non esclude la conoscenza. La tardiva resipiscenza del

convenuto rende, allora, l'assunto difensivo privo di giuridica plausibilità;

(c) per escludere la propria colpa grave, il convenuto, (c.1.) rimarcato di essere laureato in biologia e perciò privo di specifiche conoscenze giuridiche, afferma che, con la già citata nota 56885 del 17 settembre 2018, egli ebbe a trasmettere tutto quanto era agli atti dell'Ufficio (c.2.). Aggiunge, inoltre, (c.3) che la richiamata nota prot. 56885 del 17 settembre 2018 fu inviata altresì, giusta sua successiva nota n. 57417 del 18 settembre 2018, all'Area 3 - Affari Legali e Contenzioso con contestuale richiesta di inviare "... un elenco dettagliato dei pagamenti effettuati con mandato in conto sospeso..."; questa istanza, precisa il comparente, rimarrà però inesitata. (c.4.) Rammenta infine che, all'indomani dell'incarico conferitogli, egli, con propria nota prot. n. 74828 del 15 novembre 2016, aveva vanamente fornito le indicazioni operative, meglio descritte in narrativa, all'Area 3 - Affari Legali.

5.1. Rispetto a tale composito apparato argomentativo, il Collegio osserva:

(c.1.) a fronte di una missiva, pervenuta all'attenzione del suo Ufficio il 03.08.2018, con cui l'Avvocatura significava che il termine per opporre il decreto ingiuntivo cadeva il giorno 05.09.2018, il convenuto si induce solo il successivo 17 settembre 2018 alla formazione/invio della relazione illustrativa, con allegata documentazione, di cui alla nota prot. 56885. Se ciò avviene senz'altro tempestivamente è perché, come sostenuto dal convenuto sin dalle deduzioni difensive ex art. 67 c.g.c., all'opposizione a d.i. che occupa si applicava la sospensione

feriale dei termini. Una tale corretta conclusione, che lo porterà a disattendere una precisa indicazione temporale dell'Avvocatura di Stato, dimostra nel comparsa un livello di conoscenze giuridiche chiaramente incompatibile con la valorizzazione da parte sua, per finalità esimenti dell'elemento soggettivo di responsabilità, del titolo di laurea in biologia posseduto. Del resto, se non fosse stato realmente così, l'incarico dell'ottobre 2016 non gli sarebbe stato conferito sul presupposto della puntualità da lui dimostrata nel seguire la questione per il passato;

(c.2.) poiché - come già ampiamente chiarito - la documenta nota 56885 del 17 settembre 2018 da lui trasmessa all'Avvocatura, non accreditava, fra l'altro, la mole dei pagamenti estintivi effettuati e la relativa riconducibilità, soggettiva ed oggettiva, ai creditori di Biosphera, dell'argomentazione difensiva in esame può semplicemente dirsi che essa comprova, ulteriormente, la conclusione del negligente assolvimento dell'incarico ricevuto e della disorganizzata archiviazione degli atti rilevanti per il *dossier*. La deduzione difensiva, d'altronde, è smentita in fatto dall'evenienza che egli, con nota prot. n. 57417 del 18 settembre 2018, richiederà ad altri " ... un elenco dettagliato dei pagamenti effettuati con mandato in conto sospeso...". La documentazione trasmessa per la difesa dell'Ente, dunque, era pacificamente incompleta oltre che inidonea, se corrisponde al vero, come il convenuto assume, che mai la sua nota fu riscontrata;

(c.3) il Di Martino seguita a trascurare che il corretto assolvimento dell'incarico ricevuto nel 2016 gli imponeva, con periodicità, di

verificare le risultanze contabili relative alla questione Biosphera. Ciò significa che: la documentazione da lui richiesta, con nota prot. n. 57417 del 18 settembre 2018, avrebbe dovuto auspicabilmente essere presente - per effetto di sue iniziative proattive di monitoraggio - agli atti del suo Ufficio; appare inspiegabile che, fra il 03.08.2018 ed il 17.09.2018, egli non avesse formulato ulteriori richieste omologhe a quelle compendiate nella nota del 18 settembre 2018; non meno inspiegabilmente, che egli sia rimasto inerte a fronte del silenzio serbato dall'Area 3 sebbene ben sapesse che il termine di quaranta giorni per opporre tempestivamente il decreto ingiuntivo cadeva il 10 ottobre 2018;

(c.4.) Il comparente può invocare, a suffragio del suo preteso impegno nell'assolvimento dell'incarico, esclusivamente la risalente nota 74828 del 15 novembre 2016. Se si considerano le ragioni che fondarono il conferimento di un incarico *ad hoc*, nonché la circostanza - dedotta dal Di Martino - che alle indicazioni da lui impartite non fu dato seguito alcuno deve confermarsi, nuovamente, la conclusione dell'espletamento di compiti delicatissimi con negligenza e trascuratezza.

5.2. Insostenibile al cospetto di una ipotesi di duplicazione oggettiva di pagamenti è, secondo il Collegio, il richiamo operato dal convenuto al concetto di finanza pubblica allargata per escludere la sussistenza del danno erariale. In termini assorbenti, del resto, deve puntualizzarsi che, con l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale e giuridico nel suo complesso, la nozione in parola è stata ormai ampiamente superata

nella giurisprudenza di questa Corte e, certamente, lo è ai fini anelati dal convenuto (per tutte, C. conti, SS.RR. 24/2020/QM; C. conti, Sez. II Centrale d' Appello, 221/2022). È stato infatti chiarito che il concetto di finanza pubblica allargata non può ridursi ad un mero calcolo contabilistico di dare/avere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra amministrazioni pubbliche. La nuova struttura ordinamentale, conseguita alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2012, consente una più ampia considerazione relativa alla generale tutela degli equilibri di bilancio in relazione ai quali la situazione delle singole amministrazioni assume la veste di fattore determinante degli equilibri stessi. In luogo del concetto di finanza pubblica allargata viene richiamato quello di coordinamento della finanza pubblica (artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. nel testo risultante dalla novella costituzionale) e, su tale presupposto, ne è conseguita l'affermazione, di portata generale, per cui *“una adeguata riflessione sulla c.d. “regola dei vantaggi” non possa far aggio, perlomeno in via esclusiva, sull'accoglimento della nozione di finanza pubblica allargata, laddove si voglia ridurre tale nozione, e l'interesse stesso dell'amministrazione pubblica, ad una sostanziale situazione di neutralità finanziaria legata a mere operazioni contabili di dare/avere”* (cfr., da ultimo, App. Sicilia, sent. n. 55/A/2023; questa Sezione, sent. n. 50/2024).

6. Ritiene il Collegio, infine, che vi sia materia per giustificare l'uso del potere riduttivo ad esso intestato nei termini che seguono.

6.1. Può ravvisarsi un apporto causativo, certamente secondario e in alcun modo dominante, riconducibile alla non definitiva

rappresentazione, ad opera dell'Avvocatura erariale ed in favore dell'amministrazione regionale, delle modalità di migliore ricostruzione della prova documentale da offrire all'attenzione del Giudice dell'opposizione nel limitato frangente che si colloca fra il 17.09.2018 e la scadenza del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo. Il profilo in questione, ovviamente, rimane circoscritto alla valutazione del determinismo causale, senza che in alcun modo, cioè, valga a porre in discussione la responsabilità amministrativa accertata in capo al convenuto ovvero a ventilare ipotesi di responsabilità altrui. A tale ultimo proposito, è assolutamente razionale ritenere che l'Avvocatura erariale ipotizzasse che, a fronte della richiesta rivolta all'amministrazione regionale il 03.08.2018, le fosse stato trasmesso tutto il documentale in possesso degli Uffici regionali ed utile per la loro difesa. In sintesi, non poteva darsi alla difesa erariale alcuna possibilità di immaginare una gestione ed un monitoraggio superficiale dell'affare in considerazione. Il margine di tempo a disposizione per prestare eventuale "consulenza" sull'aspetto evidenziato, d'altronde, sebbene residuasse ontologicamente, non di meno si veniva assottigliando sensibilmente per effetto della trasmissione della documentazione richiesta (in data 17.09.2018) oltre il termine indicato nella lettera pec del 03.08.2018 (id est 05.09.2018). Il che rende chiaramente incensurabile l'assenza di indicazioni - per quanto astrattamente possibili - promananti dall'Avvocatura, anche alla luce del carattere risalente ed articolato della vicenda sostanziale sottesa all'opposizione a decreto ingiuntivo.

Nella prospettiva del comparente, invece, la possibilità che l'Avvocatura desse suggerimenti non esclude l'attitudine causale dominante delle condotte antigiuridiche ascrivibili al convenuto e già *funditus* esaminate, le quali, infatti, rinvencono nel negligente assolvimento dell'incarico affidato al Di Martino il comune denominatore. Per le ragioni esposte, può disporsi la riduzione del danno erariale contestato del 30%, rideterminandolo per l'effetto in **1.174.955,36** euro;

6.2. Ulteriormente, il Collegio stima equo valorizzare, unitariamente, l'indiscusso *caos* di apparato e il mancato apporto cooperativo di terzi come motivo di ulteriore riduzione del danno erariale, per come già rideterminato sub 6.1., nella misura del 40%, pervenendo, per l'effetto, alla sua definitiva quantificazione in euro **704.973,22**. Deve essere infatti considerato che, come risulta in atti (doc. 26), la composita e spinosa vicenda contenziosa che contrappone l'Assessorato danneggiato e Biosphera risale addirittura al 2010 e che, agli atti, risulta documenta la pendenza di vicende ancillari a quelle qui divise al pari di nuove vertenze giudiziarie. Trattasi, in estrema sintesi, di problematica annosa che dura da almeno quindici anni e che la caotica organizzazione dell'assessorato ha contribuito ad alimentare. Inoltre, sebbene appaia episodica, occasionale e sporadica la richiamata nota prot. nota 74828 del 15 novembre 2016, diramata dal convenuto a ridosso dell'assunzione dell'incarico, ciò non significa che gli Uffici destinatari non fossero tenuti a cooperare con il Di Martino in funzione del conseguimento del risultato che il Dirigente Generale mirava a

raggiungere: tanto, in particolare, indipendentemente dalle iniziative sollecitatorie del convenuto, in ogni caso ineludibili e doverose perché imposte dal ruolo assunto.

7. Per quanto considerato, il Collegio afferma la responsabilità amministrativa di **Salvatore Antonio Di Martino**

P.Q.M.

La **Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana:**

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa per colpa grave di **Salvatore Antonio Di Martino** (C.F. DMRSVT55A02G273T) e, per l'effetto, lo condanna al pagamento:

(a) in favore dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della **Regione Siciliana**, della somma di euro **704.973,22 (settecentoquattromilanovecentosettantatre,22)**, oltre rivalutazione monetaria dal di dell'indebito esborso al deposito della sentenza, nonché interessi legali, computati sulla somma rivalutata, dal di del deposito della sentenza e fino ad effettivo soddisfo;

(b) in favore dello **Stato**, delle spese di giustizia che si liquidano in euro **180,38 (centottanta,38)**.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **17 luglio 2024**.

L'estensore

Il Presidente

Dott. Raimondo Nocerino

Dott. Salvatore Chiazzese

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 24 marzo 2025

Il Funzionario

Dott.ssa Mariolina Verro

(F.to digitalmente)